Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 27 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 431.

Finanziamenti per forniture e servizi alle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a fare anticipazioni all'industria privata per provvedere alle forniture e servizi richiesti dalle Forze Armate Alleate e per altre necessità dipendenti dallo stato di guerra non concernenti spese militari.

Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno effettuate in base al fabbisogno che verrà, nella rispettiva competenza, segnalato dai singoli Ministeri ed in misura in ogni caso non eccedente l'80 per cento dell'importo presunto delle forniture e servizi da eseguire.

Al ricupero di dette anticipazioni sarà provveduto in sede di pagamento definitivo delle forniture e dei servizi o di sistemazione delle spese dipendenti da necessità di guerra.

Il disborso complessivo del Tesoro per le anticipazioni di cui sopra, tenuto conto dei ricuperi conseguiti, non potrà eccedere i 500 milioni di lire.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nella categoria « Movimento di capitali » e potranno essere disposte anche su ordini di accreditamento emessi oltre i limiti di somme stabiliti dalle vigenti disposizioni.

I corrispondenti rimborsi, da effettuarsi ai sensi del precedente art. 1, affluiranno ad altro capitolo, nella categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 36. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 6.

Istituzione di una Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successivo sulle spese e di controllo preventivo sugli atti dell'Amministrazione dei lavori pubblici è istituita presso il detto Ministero una Delegazione della Corte dei conti.

La Delegazione è costituita dal consigliere delegato pel controllo e da un primo referendario o referendario, preposto all'apposito ufficio di riscontro, oltre ad un congruo numero di funzionari ed impiegati della Corte dei conti, senza che ciò importi comunque aumento di posti nei ruoli organici della Corte. Il presidente di Sezione addetto al coordinamento del controllo ne coordina l'azione con quella degli altri uffici della Corte.

Nell'ipotesi prevista nell'art. 24, comma 2°, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, il consigliere delegato, ove ritenga di tenere fermo il rifiuto del visto, trasmette gli atti al presidente della Corte per gli adempimenti previsti in detto comma e, quando del caso, per quelli previsti nel successivo art. 25.

Art. 2.

In temporanea deroga alle norme vigenti, e limitatamente alle opere di importo non eccedente, nel loro complesso, i cinque milioni, sono sottoposti al solo riscontro consuntivo della Corte dei conti, a mezzo della Delegazione di cui all'articolo che precede, i titoli di pagamento delle spese di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative:

a) a lavori, forniture o prestazioni per opere stradali od idrauliche indifferibili ed urgenti da eseguirsi in connessione con lo stato di guerra;

b) a lavori, forniture o prestazioni occorrenti per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in conseguenza di azioni belliche.

I conti delle somme erogate ai sensi del comma che precede dovranno presentarsi alla Delegazione di cui all'art. 1, per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità, non oltre un anno dalla ultimazione dei lavori.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 avranno applicazione fino al compimento del sesto mese dalla cessazione dello stato di guerra.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 32. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno con sede in Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti i provvedimenti in data 17 marzo e 7 luglio 1943, con i quali i signori dott. Gennaro Meomartini, avv. Ilario Cosentini e avv. Carlo Collarile sono stati nominati, rispettivamente, presidente del Collegio dei sindaci, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Benevento, con sede in Benevento, per il quadriennio 1943-46;

Considerato che i predetti signori dott. Meomartini, avv. Cosentini e avv. Collarile, hanno rassegnato le dimissioni e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori dott. Meomartini, avv. Cosentini e avv. Collarile, i signori avv. Felice Pacifico fu Orazio, cav. Raffaele Collenea fu Liberatore e ragioniere Domenico Collarile fu Pasquale sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente del Consiglio di amministrazione e presidente del Collegio dei sindaci del Monte di credito su pegno di Benevento, con sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

(76) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario del Monte di credito su pegno con sede in Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 2 settembre 1942, con il quale il dott. Cesare Fussone è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi le cui funzioni sono state frattanto sospese;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Fussone;

Decreta:

In sostituzione del dott. Cesare Fussone, il rag. Tigano Giuseppe di Filippo è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1945

(77) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio con sede in Terni e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di enti pubblici;

Visto il decreto prefettizio del 30 agosto u. s., con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, ed è stato nominato commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione dell'azienda medesima il professore dott. Luigi Morganti;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, nonchè la nomina del prof. dott. Luigi Morganti a commissario straordinario della Cassa stessa.

Art. 2.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1945

(79) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1945.

Divieto di circolazione di autoveicoli non iscritti all'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, col quale è stato istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Napoli, Benevento, Avellino, Salerno, Campobasso,

Potenza, Roma, Frosinone e Littoria, a decorrere dal 1° febbraio 1945, è vietato a chiunque di eseguire o fare eseguire con autoveicoli, anche propri, trasporti non disposti dall'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

Salvo le specifiche autorizzazioni previste dal comma secondo dell'art 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1945

(112) *Il Ministro*: CERABONA

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, relativo al passaggio — durante lo stato di guerra — della Marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 gennaio 1945, il sig. Biferale Pietro è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Civitavecchia e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia di cui al precedente art. 1, un'indennità giornaliera pari al guadagno giornaliero dei singoli lavoratori della Compagnia, maggiorata del settanta per cento.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(92)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Delibera del commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso.

IL COMMISSARIO

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Vista la delibera n. 5 del 18 settembre 1944 per il riconoscimento, agli effetti dell'intervento dell'Ente, delle maggiorazioni dei prezzi dei medicinali disposte in alcune provincie con decreti prefettizi;

Vista la tabella di rimborso delle spese medico-farmaceutiche adottata il 17 gennaio 1942, approvata il 31 stesso mese e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1943, parte 2ª;

Attesochè si rende indispensabile, in considerazione degli aumenti degli onorari medici, ammetterli a rimborso in misura superiore a quella stabilita dalla tariffa nazionale 7 agosto 1937 tuttora vigente e di cui non risulta in progetto veruna modifica;

Attesochè si rende altresì necessario di maggiorare i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche al fine di adeguarli alle maggiori spese per gli onorari dei medici e per l'acquisto dei medicinali;

Ritenuto che le risultanze delle rilevazioni statistiche additano la possibilità di apportare miglioramenti alla misura dei rimborsi massimi consentiti e di ridurre, così, il numero e la entità delle prestazioni integrative;

Considerato che si rende altresì opportuno modificare, in ragione delle finalità dell'assistenza fornita dall'Ente, il sistema di detta tabella determinando il limite del rimborso in misura costante indipendentemente dalla durata della malattia ed eliminando ogni maggior beneficio per gli assistibili diretti con famiglia numerosa a carico;

Esclusa ogni altra discriminazione per categorie, qualifiche e gradi dei dipendenti assistibili;

Delibera:

A far tempo dal 1° gennaio 1945 la misura massima, stabilita dall'art. 4 del regolamento, per il rimborso degli onorari medici e relativi alle cure medico-farmaceutiche, previste dal precedente art. 2, lettera *a*), è maggiorata del 150 %, ferma restando la riduzione di tale misura nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti.

A far tempo dal 1° gennaio 1945 e fino al 30 giugno 1945, i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche effettivamente sostenute dall'assistibile diretto o dai suoi familiari, durante il periodo di malattia, fermi gli altri limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dal regolamento, sono determinati, tanto per le categorie impiegatizie quanto per quelle operaie, nella misura di:

L. 20 giornaliere per l'assistibile diretto e per il coniuge;
L. 14 giornaliere per gli altri familiari.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

La delibera è stata approvata, a tenore dell'art. 7 del R. decreto 26 luglio 1942, n. 917, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro (nota n. 250, pos. XI-1 del 16 gennaio 1945) e dal Ministero del tesoro (nota n. 108776 del 26 dicembre 1944).

(113)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.